

Causa C-444/10

Finanzamt Lüdenscheid

contro

Christel Schriever

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesfinanzhof)

«IVA — Sesta direttiva — Art. 5, n. 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale contestuale alla locazione dei locali commerciali»

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 novembre 2011 I - 11074

Massime della sentenza

1. *Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Facoltà per gli Stati membri di escludere il trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni*
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 8)
2. *Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni*
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 8)

1. Affinché si configuri un trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa ai sensi dell'art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma.

altresì avere luogo se i locali commerciali sono messi a disposizione del cessionario mediante un contratto di locazione o se quest'ultimo dispone esso stesso di un bene immobile appropriato in cui tutti i beni trasferiti possano essere collocati e in cui egli possa continuare ad esercitare l'attività economica di cui trattasi.

Nell'ipotesi in cui un'attività economica non richieda l'uso di locali particolari o dotati di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell'attività economica, può sussistere un trasferimento di un'universalità di beni, ai sensi della summenzionata disposizione della sesta direttiva, anche senza il trasferimento dei diritti di proprietà su un bene immobile. Per contro, non è possibile ravvisare un simile trasferimento, ai sensi della suddetta disposizione, senza che al cessionario siano stati conferiti in godimento i locali commerciali, qualora l'attività economica interessata consista nella gestione di un complesso inscindibile di beni mobili ed immobili. In particolare, ove i locali commerciali siano muniti di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell'attività economica, tali beni immobili devono fare parte degli elementi ceduti, affinché si tratti del trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, ai sensi della sesta direttiva. Siffatto trasferimento può

Peraltro, elementi quali la durata del contratto di locazione stipulato e le modalità convenute per porvi un termine devono essere presi in considerazione in sede di valutazione globale dell'operazione di trasferimento di beni, sempre ai sensi della medesima disposizione, poiché possono incidere su tale valutazione nell'ipotesi in cui siano atti ad impedire la prosecuzione duratura dell'attività economica. Tuttavia, la possibilità di recedere da un contratto di locazione a tempo indeterminato con un preavviso a breve termine, di per sé, non è determinante per concludere che il cessionario avesse l'intenzione di liquidare immediatamente l'azienda o la parte di impresa trasferita. Pertanto, l'applicazione dell'art. 5, n. 8, della sesta direttiva non può essere respinta in base a quest'unico motivo.

(v. punti 25, 27-29, 42-43)

2. L'art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell'attrezzatura commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione al cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, locazione dalla quale entrambe le parti possano peraltro

recedere con breve preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un'attività economica autonoma.

(v. punto 45 e dispositivo)